

**Parte II – Ordinamento della Repubblica**  
**Titolo V**  
**Le Regioni, le province, i Comuni**

Testo vigente	Testo del 10.03.2015
<p><b>Art. 114</b>  La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi della Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo funzionamento.</p>	<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, <del>dalle Province</del>, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I comuni, <del>le province</del>, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi della Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo funzionamento.</p>
<p><b>Art. 116</b>  Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>	<p>«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), <b>o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale</b>, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».</p>
<p><b>Art. 117</b>  La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p><b>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</b></p> <p>...</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione ;</p> <p>o) previdenza sociale</p> <p>...</p>	<p><b>Art. 117</b>  La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p> <p><b>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</b></p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;</p> <p>n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; <b>tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;</b></p>

<p><b>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:</b></p> <p>...</p> <p>tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi ...</p> <p><b>Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva</b> in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>abrogato</p> <p><b>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di:</b></p> <p>...</p> <p>di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese <b>e della formazione professionale</b>; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; ...</p>
<p><b>Art. 118</b></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>...</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>Identico: tolto solo il riferimento alle province</p>